



COMUNE di
(PROVINCIA di.....)

CONVENZIONE PER IL RICOVERO DI CANI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE

L'annoil giorno..... del mese di, con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,

TRA

IL Comune diC.F.(di seguito denominato COMUNE) rappresentato dal Sig....., nella sua qualità di.....

E

L'Associazione di Volontariato denominata "Lega Amici degli Animali Rapallo Onlus" (di seguito denominata ASSOCIAZIONE) – C.F. 91008380106 – con sede Legale in Rapallo Piazza della Chiappa, 2, CAP 16035, iscritta al Registro Regionale Ligure della Associazioni di Volontariato, settore Protezione degli animali, al n. SN-GE-VE/01/2004 prot. n. 5942/40, di cui è presidente la signora Gabriella Bellati, nata a Rapallo il 13/05/1950 e residente a Rapallo – Piazza della Chiappa, 2, CAP 16035

PREMESSO CHE

Ai sensi della legge 14/08/1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", i Comuni, singoli o Associati, debbono provvedere alla funzione di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi o abbandonati rinvenuti sul proprio territorio;

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22/3/2000, n. 23, per lo svolgimento di tali funzioni, i Comuni, in assenza di un canile municipale, possono convenzionarsi con strutture di ricovero private;

il COMUNE intende attuare interventi finalizzati alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina, in modo da prevenire il randagismo e i fenomeni di maltrattamento degli animali, e, in particolare:

- a) provvedere al ricovero degli animali randagi o abbandonati rinvenuti sul territorio comunale;
- b) assicurare la loro custodia temporanea o permanente;
- c) promuovere attività di sensibilizzazione e tutela, incoraggiando le adozioni e la sterilizzazione degli animali;

L'ASSOCIAZIONE

- a) iscritta al Registro Regionale della Associazioni di Volontariato ai sensi della legge 11/8/1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato), condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con Enti Pubblici;
- b) munita di Autorizzazione Sanitaria alla gestione di un Canile, rilasciata in seguito al parere favorevole espresso dall'Unità Operativa Sanità Animale della ASL 4 Chiavarese;
si dichiara disponibile, - **sempre che la struttura abbia posti liberi per la ricezione** - a ricoverare e custodire i cani randagi o abbandonati di competenza del COMUNE nell'integrale rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e dalle normative succitate;
tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1) all'ASSOCIAZIONE è affidata la gestione delle attività di ricovero e custodia dei cani randagi o abbandonati catturati sul territorio del COMUNE o ritirati o sequestrati a residenti nel COMUNE stesso.

Art.2) I cani di cui all'articolo 1 sono trasportati, a cura della Croce Bianca Rapallese in forza di convenzione sottoscritta tra la stessa e il Comune, presso una propria struttura, dove sono sottoposti a profilassi per le malattie trasmissibili e, se necessario, dotati di microchip: Pervenuti i risultati delle analisi, sono trasferiti, a cura della stessa Croce Bianca Rapallese, presso il Canile dell'ASSOCIAZIONE, in Loc. Tonnego – 16035 Rapallo, per i successivi ricovero e custodia.

Art. 3) L'animale dovrà essere accompagnato da una comunicazione della ASL competente, indirizzata sia al COMUNE sia all'ASSOCIAZIONE, in cui saranno esposti almeno i seguenti punti:

- a) identificazione (specie, razza, sesso, taglia, colore, ev. tatuaggio o microchip)
- b) motivo del ricovero (sequestro, abbandono, ritrovamento, etc.);
- c) risultati dei test clinici.

Art. 4) L' ASSOCIAZIONE si impegna ad assicurare per conto del COMUNE, la tutela del benessere degli animali a lei consegnati, nonché a promuovere tutte le attività finalizzate ad un eventuale affidamento, con l'esclusione di quelli sottoposti a sequestro giudiziario e/o trattamento sanitario. In caso di affidamento sarà responsabilità dell'ASSOCIAZIONE redigere e conservare una scheda (firmata dall'affidatario e da un addetto dell'ASSOCIAZIONE) riportante i dati identificativi dell'animale e le generalità complete dell'affidatario, nonché verificare, nei limiti del consentito, le ipotetiche future condizioni di vita dell'animale. Al fine di incentivare le adozioni, l'ASSOCIAZIONE si rende disponibile a consentire il reperimento di materiale fotografico e/o descrittivo, eventualmente, sul sito ufficiale del COMUNE.

Art. 5) Il COMUNE prende atto che la capacità del Canile non è illimitata, anche se l'ASSOCIAZIONE si è strutturata per ricoverare il maggior numero possibile di animali. Il COMUNE dovrà comunque accettare di ricoverare in altre strutture gli animali che superassero tale limite, il cui valore dipende dallo stato di affollamento del Canile e non è pertanto quantificabile.

Art.6) Sono a carico dell'ASSOCIAZIONE tutte le spese di mantenimento, custodia, assistenza veterinaria e farmaceutica degli animali ricoverati, nonché le attività volte a garantire le loro condizioni igieniche (lavaggi, disinfestazioni, etc.)

Art. 7) Il COMUNE si riserva di provvedere ad ispezionare senza preavviso la struttura presso cui sono custoditi gli animali, al fine di verificare le condizioni di mantenimento degli stessi. Nel caso in cui vengano rilevate condizioni non soddisfacenti, il COMUNE si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, previa formulazione di contestazione per iscritto, e di ritirare i propri animali. In tal caso l'ASSOCIAZIONE nulla potrà pretendere ad eccezione dei compensi maturati sino al momento della risoluzione.

Art. 8) Corrispettivi a carico del COMUNE:

- a) Il COMUNE si impegna, a far fronte dei servizi prestati dall'ASSOCIAZIONE, a corrispondere a quest'ultima un contributo stabilito e convenuto nella cifra di euro **3,00** per cane e per giorno di permanenza nel Canile dell'ASSOCIAZIONE. L'importo di detto contributo, calcolato in base alle presenze documentate, sarà comunicato semestralmente dall'ASSOCIAZIONE al COMUNE, che si impegna a saldarlo quanto prima, compatibilmente con i tempi imposti dall'iter amministrativo;
- b) In osservanza alle disposizioni di legge relative alla prevenzione del randagismo (ed in particolare all'articolo 4 comma 1 della Legge Quadro 281/91 come modificato dall'articolo 829 della Legge Finanziaria 2007) e all' art. 2 della Ordinanza (16 luglio 2009) contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (09A10570) del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, l'ASSOCIAZIONE provvederà a far sterilizzare gli animali che ancora non lo fossero, addebitando al COMUNE la cifra di **Euro 195,00** per ogni cane. L'avvenuta sterilizzazione sarà annotata sulla scheda sanitaria sempre a disposizione del COMUNE che ne faccia richiesta.
- c) Nel caso di decesso di un animale, la carcassa verrà ritirata e distrutta a cura dell'ASL 4 Chiavarese dietro pagamento di un corrispettivo, da parte del COMUNE proprietario.

Art:9) I corrispettivi a carico del Comune, dopo la prima scadenza saranno aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferiti al mese di Dicembre ultimo rilevato.

Art. 10) L'importo dei contributi di cui all'articolo 8 lettera A è fuori ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della Legge 11/08/1991 n. 266 (Legge quadro sul Volontariato). A questo proposito, il firmatario della presente convenzione, Rappresentante Legale dell'ASSOCIAZIONE, dichiara che l'ASSOCIAZIONE stessa, per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla suddetta Legge n. 266, è in possesso di tutti i requisiti stabiliti dagli articoli 2 e 3 della Legge stessa. Detta dichiarazione è liberatoria per il COMUNE ai fini delle responsabilità fiscali, rimanendo le stesse a totale carico del dichiarante.

Il Legale Rappresentante dell'ASSOCIAZIONE dichiara inoltre, sotto la sua completa responsabilità, che l'ASSOCIAZIONE è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto occupante meno di 15 dipendenti; che i Volontari impiegati nelle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse con polizze INFORTUNI n. M2903472404 e che è attivata la polizza assicurativa per RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI n. M04054610 01 stipulate con la



Compagnia di Assicurazione SAI e polizza n.M6102044909 per incendio e rischi civili stipulata con la compagnia SAI. Garantisce, inoltre, per il personale eventualmente assunto, il pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale e assistenziale.

Art. 11) I contraenti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 60 giorni di preavviso, per provata inadempienza della controparte agli impegni previsti dalla convenzione stessa.

Qualora la convenzione venisse disdetta per colpa dell'ASSOCIAZIONE (vedi articolo 7) , il COMUNE ha diritto di ritirare gli animali ricoverati e trasferirli in altra struttura. Per qualsiasi altro motivo di mancato rinnovo, sia se voluto dal COMUNE sia dall'ASSOCIAZIONE, gli animali presenti resteranno nel Canile dell'ASSOCIAZIONE e continueranno ad essere fatturati nelle condizioni in essere, che risulteranno bloccate.

Nessun altro animale sarà però accettato in ricovero successivamente a detta interruzione.

Art. 12) La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso (D.D.938/30 del 22/3/2003). Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Genova.

Art.13) La presente convenzione decorre **dal 01/01/2014 al 31/12/2016** e sarà prorogata previo assenso scritto da entrambi le parti.

Letto, firmato e sottoscritto

Per il COMUNE

Per l'ASSOCIAZIONE LEGA AMICI
DEGLI ANIMALI RAPALLO - ONLUS
Il legale rappresentante
Gabriella Bellati

